

FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata nei modi di legge dal 30 gennaio 2025

Milano, 28 gennaio 2025

IL FUNZIONARIO DELEGATO
(Avv. Enzo Quadri)

Deliberazione del Direttore Generale

N. 49 - 2025 del 28/01/2025

(Titolario di classif. e fascicolo I.I.03\479-2025)

OGGETTO: Convenzione tra la Fondazione IRCCS Istituto Neurologico “Carlo Besta” e l’Università degli studi Milano-Bicocca per l’attivazione e il finanziamento di n. 1 borsa di studio di frequenza al Corso di Dottorato di ricerca in “Medicina Traslazionale e Molecolare” DIMET – 41^a ciclo – aa 2025/2026

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona del Dott. Angelo Cordone

SC PROPONENTE: SC AFFARI GENERALI E LEGALI
Responsabile della struttura proponente: Enzo QUADRI
Responsabile del procedimento: SC AFFARI GENERALI E LEGALI - Enzo QUADRI
Addetto all’istruttoria: Alessandra MARASCA

OGGETTO: Convenzione tra la Fondazione IRCCS Istituto Neurologico "Carlo Besta" e l'Università degli studi Milano-Bicocca per l'attivazione e il finanziamento di n. 1 borsa di studio di frequenza al Corso di Dottorato di ricerca in "Medicina Traslazionale e Molecolare" DIMET – 41^a ciclo – aa 2025/2026.

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' ISTRUTTORIA E TECNICO AMMINISTRATIVA DEL PROVVEDIMENTO

Si attesta la regolarità tecnico amministrativa:

Destinatario del provvedimento

- SC Genetica Medica e Neurogenetica
- Centro di Costo 708.900.200

ADDETTO ALL'ISTRUTTORIA
(Sig.ra Alessandra Marasca) 
IL PROPONENTE/RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Avv. Enzo Quadri) 

Milano, 23/01/2025

ATTESTAZIONE REGOLARITA' CONTABILE/ECONOMICA

Si attesta la regolarità contabile e la copertura economica e l'imputazione a bilancio degli oneri derivanti dal presente provvedimento con annotazione:

() Bilancio Assistenza

(X) Bilancio Ricerca

Ai Conti Economici dei rispettivi Bilanci dell'esercizio di competenza
PROG RP84 – Coordinatore Dott.ssa Valeria Tiranti - durata: durata 1/11/2025 – 31/10/2028
CUP J43C24000860007
COGE 51301009 (Altri servizi non sanitari per ricerca (Dottorato ricerca)
Importo € 64.980,12
Impegno di spesa n. 2024.004509

(....) Il presente provvedimento non comporta alcun onere e ricavo a carico del bilancio aziendale

SC BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
Il Direttore (Dott.ssa  Angela Regina Volpe)


 Milano, 24.01.2025

ATTESTAZIONE DI LEGITTIMITA' DEL PROVVEDIMENTO

Si attesta la legittimità:

Milano, 24.01.2025

SC AFFARI GENERALI E LEGALI
Il Direttore (Avv. Enzo Quadri)



VISTI:

- la Legge del 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. avente ad oggetto: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.Lgs. 16 ottobre 2003 n. 288 "Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e Cura a Carattere Scientifico a norma dell'articolo 42, comma 1 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3", recante disposizioni sugli Statuti degli Istituti trasformati in Fondazioni, come modificato dal D.Lgs. 23 dicembre 2022 n. 200;
- il Decreto del Ministero della Salute del 28 aprile 2006 con cui è stata disposta la trasformazione dell'IRCCS Istituto Neurologico "Carlo Besta" in Fondazione IRCCS Istituto Neurologico "Carlo Besta";
- la Legge Regionale 30/12/2009 n. 33 e s.m.i. (come modificato dalla Legge Regionale 11 agosto 2015, n. 23 e dalla Legge Regionale 14 dicembre 2021, n. 22) riguardante il "Testo unico delle Leggi Regionali in materia di sanità";
- l'art. 16 dello Statuto della Fondazione in merito alle competenze del Direttore Generale;
- la DGR XII/1511 del 13/12/2023, recante "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario e socio sanitario per l'esercizio 2024 – quadro economico programmatico";
- il Decreto della Regione Lombardia n. 170 del 10/04/2024 avente ad oggetto: "Determinazione in ordine alla Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta";
- la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. VI/35 del 16/04/2024 con la quale viene nominato Direttore Generale della Fondazione IRCCS Istituto Neurologico "Carlo Besta" di Milano, il Dott. Angelo Cordone, a far tempo dal 19 aprile 2024;
- DGR n. 3720 del 30 dicembre 2024 – "Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione del SSR per l'anno 2025 – (di concerto con il vicepresidente Alparone e gli assessori Lucchini e Fermi)";

PREMESSO che l'Università degli Studi di Milano-Bicocca, ha attivato il corso di Dottorato di ricerca in Medicina Traslazionale e Molecolare DIMET - XLI ciclo - della durata di anni tre con decorrenza dall'anno accademico 2025/2026;

VISTA la nota del 08/10/2024 con cui l'Associazione Luigi Comini – Ente Filantropico – ha comunicato alla Fondazione la disponibilità alla corresponsione, a titolo di erogazione liberale, di una somma pari ad € 64.980,12, finalizzata al finanziamento di una borsa di dottorato di ricerca con inizio nell'anno accademico 2025/2026 presso il suddetto corso di dottorato dell'Università Milano-Bicocca, preordinata alla realizzazione del progetto dal titolo "Generation of 2D and 3D cellular models to elucidate pathological phenotypes associated with a single large deletion of mtDNA", da svolgersi presso la SS Patologia molecolare delle malattie mitocondriali afferente alla SC Genetica Medica e Neurogenetica;

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale n. 816, del 28/11/2024, con cui è stato recepito il finanziamento proposto dall'Associazione Luigi Comini per la copertura di una borsa di Dottorato in Medicina Traslazionale e Molecolare DIMET XLI ciclo dell'Università degli Studi Milano-Bicocca per l'esecuzione del progetto di ricerca dal titolo: "Generation of 2D and 3D cellular models to elucidate pathological phenotypes associated with a single large deletion of mtDNA", Responsabile Scientifico Dott.ssa Valeria Tiranti – SS Patologia molecolare delle malattie mitocondriali afferente alla SC Genetica Medica e Neurogenetica – CUP J43C24000860007 – Progetto RP84 – Contributo per la Fondazione: € 64.980,12 – durata: 1/11/2025 – 31/10/2028;



VISTA la lettera d'intenti prot. n. 8027/2024, del 11/12/2024, con cui la Fondazione ha manifestato all'Università degli studi Milano-Bicocca la disponibilità a finanziare la suddetta borsa di studio a favore della Scuola di Dottorato in Medicina Traslazionale e Molecolare DIMET, rendendo disponibili strutture adeguate allo svolgimento delle relative attività, nell'ambito del suddetto progetto di ricerca;

PRESO ATTO che l'Università degli Studi Milano-Bicocca, in quanto sede amministrativa del corso di dottorato di ricerca in Medicina Traslazionale e Molecolare, metterà a concorso la borsa di studio per la frequenza al corso finanziata dalla Fondazione Besta, unitamente a quelle finanziate ad altro titolo, con unico bando, in conformità alle disposizioni vigenti in materia;

ATTESO che per quanto concerne la disciplina relativa al concorso di ammissione, allo svolgimento della Scuola di dottorato, ai doveri e alla posizione dei dottorandi, si applicano le disposizioni di cui alla Legge 3 luglio 1998, n. 210, al 14 dicembre 2021, n. 226 "Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati" e al Regolamento in materia di dottorato di ricerca dell'Università degli Studi Milano-Bicocca;

VISTO il testo di convenzione trasmesso dall'Università degli studi Milano-Bicocca, nel quale vengono disciplinati i termini e le condizioni del finanziamento in parola;

PRECISATO che la borsa di dottorato sarà assegnata al vincitore del concorso pubblico per l'ammissione al Dottorato di Ricerca di cui trattasi, utilmente collocatosi in graduatoria, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente;

VISTA la Deliberazione C.d.A. n. VI/15, del 08/03/2024 avente ad oggetto "Delega al Direttore Generale per l'adozione e la sottoscrizione di atti ai sensi dello Statuto e delle norme vigenti";

RITENUTO pertanto, per le motivazioni di cui sopra, di stipulare con l'Università degli studi Milano-Bicocca apposita convenzione per l'attivazione ed il finanziamento di n. 1 borsa di studio di frequenza al Dottorato di ricerca in Medicina Traslazionale e Molecolare DIMET – XLI ciclo, per la durata di 3 anni, a decorrere dall'anno accademico 2025/2026;

DATO ATTO che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a complessivi € 64.980,12 per un periodo di tre anni a far tempo dall'anno accademico 2025/2026, è annotato ai conti di bilancio indicati nell'attestazione contabile della presente deliberazione;

SU PROPOSTA del Responsabile della Struttura Complessa Affari Generali e Legali;

VISTE:

- l'attestazione di regolarità dell'istruttoria del presente provvedimento espressa dal Responsabile della SC proponente;
- l'attestazione di copertura economica da parte del Responsabile della SC Bilancio e Programmazione Finanziaria;

- l'attestazione di legittimità del presente provvedimento espressa dal Responsabile della SC Affari Generali e Legali;

PRESO ATTO:

- del parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo;
- del parere favorevole espresso dal Direttore Scientifico, così come previsto dall'art. 17 dello Statuto della Fondazione Besta;

DELIBERA

per le ragioni espresse in parte motiva:

1. di approvare la stipula, con l'Università degli studi Milano-Bicocca, di apposita convenzione per l'attivazione ed il finanziamento di n. 1 borsa di studio di frequenza al Dottorato di ricerca in Medicina Traslazionale e Molecolare DIMET – XLI ciclo, per la durata di 3 anni, a decorrere dall'anno accademico 2025/2026;
2. di approvare il testo di convenzione, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di precisare che la Fondazione verserà all'Università degli studi Milano-Bicocca la quota indicata nelle premesse, con le modalità di seguito specificate:
 - 1° rata di € 21.660,04, entro 30 giorni dalla richiesta scritta da parte dell'Università e a fronte di emissione di regolare fattura/nota di debito;
 - 2° rata € 21.660,04, entro il 28 febbraio 2027 a seguito dell'invio della relativa fattura/nota di debito;
 - 3° rata € 21.660,04, entro il 28 febbraio 2028 a seguito dell'invio della relativa fattura/nota di debito;
4. di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a complessivi € 64.980,12 per un periodo di tre anni, è annotato ai conti di bilancio indicati nell'attestazione contabile della presente deliberazione;
5. di dare altresì atto che il presente provvedimento è stato assunto su proposta del responsabile della Struttura Complessa Affari Generali e Legali e la sua esecuzione è affidata al medesimo quale responsabile del procedimento;
6. di trasmettere il questo provvedimento al Collegio Sindacale;



FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO
"CARLO BESTA"
delibera

7. di dare infine atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17 comma 6 della Legge Regionale n. 33/2009 ss.mm.ii.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Angela PEZZOLLA)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Renzo Augusto BAGAROLO)

IL DIRETTORE SCIENTIFICO
(Prof. Giuseppe LAURIA PINTER)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Angelo CORDONE)

ALLEGATI: convenzione

**CONVENZIONE PER IL FINANZIAMENTO DI N. 1 BORSA DI STUDIO PER IL CORSO
DOTTORATO DI RICERCA IN “MEDICINA TRASLAZIONALE E MOLECOLARE” XLI CICLO
A.A. 2025/2026**

tra

Università degli Studi di Milano – Bicocca, con sede in P.zza dell’Ateneo Nuovo n. 1 – 20126, Milano, C.F. n. 12621570154, rappresentata dalla Rettrice, Prof.ssa Giovanna IANNANTUONI, di seguito indicata come “UNIMIB”

e

Fondazione IRCCS Istituto Neurologico “Carlo Besta”, con sede legale in Milano, Via Celoria 11, cap. 20133, C.F. 01668320151 e P. IVA 04376340156 in persona del Direttore Generale, Dott. Angelo Cordone, che sottoscrive il presente atto in forza di delega del potere di firma conferita con Deliberazione del C.d.A. n. VI/15 del 08/03/2024, di seguito indicato come “Finanziatore”

Il Finanziatore e UNIMIB di seguito anche congiuntamente indicate come le “Parti”, singolarmente la Parte

PREMESSO CHE

- il Finanziatore e UNIMIB hanno tra i loro scopi primari l’elaborazione e la trasmissione delle conoscenze scientifiche, tecnologiche ed artistiche nonché di preparazione culturale degli studenti;
- UNIMIB attiva per l’anno accademico 2025/2026 il corso di Dottorato di Ricerca in “Medicina Traslazionale e Molecolare” della durata di tre anni (di seguito “Dottorato di Ricerca”);
- il Dottorato di Ricerca costituisce il livello di formazione più elevato nell’ordinamento degli studi universitari, inteso a realizzare un prodotto formativo di elevata qualificazione culturale che sviluppi figure professionali in grado di esercitare attività di ricerca e ricoprire posizioni di alto profilo nel mondo delle imprese industriali e di servizio, negli enti pubblici e nelle università;
- il Finanziatore, interessato allo svolgimento ed allo sviluppo delle attività di ricerca nell’ambito del Corso di Dottorato in Medicina Traslazionale e Molecolare, ha manifestato la volontà di attivare una collaborazione con UNIMIB;
- UNIMIB e il Finanziatore sono interessati alla realizzazione di un progetto di ricerca sul seguente tema: “*Generation of 2D and 3D cellular models to elucidate pathological phenotypes associated with a single large deletion of mtDNA*” (di seguito “Progetto di Dottorato”), come risulta dall’ALLEGATO 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente ACCORDO;

**Tutto ciò premesso, le Parti
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**



Articolo 1

UNIMIB, sede amministrativa del corso di Dottorato di Ricerca in Medicina Traslazionale e Molecolare, si impegna a mettere a concorso la borsa di studio per la frequenza al corso finanziata dalla Fondazione IRCCS Istituto Neurologico “Carlo Besta”, unitamente a quelle finanziate ad altro titolo, con unico bando, in conformità alle disposizioni vigenti in materia.

UNIMIB provvederà ad erogare la borsa di studio finanziata dalla Fondazione IRCCS Istituto Neurologico “Carlo Besta” al candidato utilmente collocatosi in graduatoria, in possesso dei requisiti prescritti, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente.

Articolo 2

Il Finanziatore si impegna a versare a UNIMIB la somma complessiva di € 64.980,12 (sessantaquattromilanovecentottanta/12) per il finanziamento della borsa di studio da conferire al candidato ammesso al corso di Dottorato di Ricerca, in possesso dei requisiti prescritti.

La somma di cui al precedente comma comprende per ogni anno di durata del corso:


- a) l'importo della borsa di studio ai sensi del Decreto Ministeriale n. 247 del 23 febbraio 2022, pari a € 16.243,00
- b) il contributo INPS a gestione separata nella misura del 23,35% (pari a € 3.792,74)
- c) a partire dal I anno di corso del beneficiario il budget per la ricerca, di cui all'art. 9 comma 4 del DM n. 226 dell'14/12/2021, pari a non meno del 10% dell'importo della borsa di studio (10% pari a € 1.624,30).

Il Finanziatore si impegna altresì a corrispondere a UNIMIB:

- d) l'aumento, nella misura del 50% dell'importo della borsa, per il periodo di soggiorno all'estero del Dottorando per un massimo di 12 mesi (elevato a 18 mesi qualora il Dottorando beneficiario della borsa attivi una cotutela per il doppio titolo di Dottorato con un Ateneo straniero o in caso di corsi di Dottorato attivati in forma associata)
- e) le somme richieste per eventuali maggiori oneri derivanti dall'attuazione di disposizioni legislative e regolamentari.

Il Finanziatore si impegna a versare a UNIMIB l'importo dovuto secondo le seguenti modalità:

- per il primo anno: € 20.035,74 + € 1.624,30 (budget di ricerca), per un importo complessivo di € 21.660,04 entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della lettera con la quale UNIMIB comunicherà il nominativo del beneficiario della borsa di studio e invierà la relativa nota di debito;
- per il secondo anno: € 20.035,74 + € 1.624,30 (budget di ricerca), per un importo complessivo di € 21.660,04, entro il 28 febbraio 2027, a seguito dell'invio della relativa nota di debito;
- per il terzo anno: € 20.035,74 + € 1.624,30 (budget di ricerca), per un importo complessivo di € 21.660,04 entro il 28 febbraio 2028, a seguito dell'invio della relativa nota di debito;



I contributi di cui ai punti d) ed e) saranno versati a UNIMIB, al termine del ciclo di Dottorato, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione da parte del Finanziatore della relativa nota di debito.

Articolo 3

UNIMIB comunicherà al Finanziatore, all'indirizzo di posta certificata protocollo@pec.istituto-besta.it l'eventuale decadenza del Dottorando deliberata dal Collegio Docenti del Corso o la rinuncia da parte del Dottorando medesimo.

Le somme di cui all'articolo 2 del presente ACCORDO già versate ed eventualmente non utilizzate verranno reinvestite da UNIMIB, ai sensi del Regolamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca, per il finanziamento di Corsi di Dottorato. In alternativa, e nei limiti della normativa vigente, su richiesta del Finanziatore, tali somme potranno essere restituite al Finanziatore stesso con modalità appositamente concordate tra le Parti.

Restano in ogni caso salvi i pagamenti per le rate di borsa e di budget della ricerca già corrisposte al Dottorando.

Articolo 4

Per quanto concerne lo svolgimento del Corso di Dottorato, i doveri e la posizione dei Dottorandi, si applicano le disposizioni di cui alla Legge 3 luglio 1998, n. 210, al Decreto Ministeriale 14 dicembre 2021 n. 226 e al Regolamento dei corsi di Dottorato di Ricerca di UNIMIB.

Al tutore universitario, designato da UNIMIB, sarà affiancato un supervisore esterno, afferente al Finanziatore, responsabile della supervisione dell'attività svolta dal Dottorando presso quest'ultimo. In linea con la normativa vigente i supervisori possono essere più di uno.


Articolo 5

La borsa di studio istituita sulla base del presente ACCORDO è soggetta alla stessa regolamentazione di quelle istituite con fondi di UNIMIB. Il conferimento di tale borsa non dà comunque luogo a rapporti di lavoro con UNIMIB o con il Finanziatore né a trattamenti o riconoscimenti automatici previdenziali, neppure a valutazione utile ai fini di carriere giuridiche ed economiche.

Articolo 6

Qualora il Dottorando sia autorizzato dal Collegio Docenti del Corso di Dottorato a svolgere attività inerenti il suo progetto di ricerca presso il Finanziatore, quest'ultimo, ai sensi del D.L.gs. 81/2008 "*Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro*", si impegna a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa di legge e in particolare:

- il Finanziatore è responsabile della formazione generale e specifica sulla sicurezza *ex art. 37 D.Lgs. 81/2008* in tema di "*Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti*";
- sul Finanziatore ricadono gli obblighi di cui agli artt. 36 (Informazione ai lavoratori) e 41 (Sorveglianza sanitaria) del D.Lgs. 81/2008, nonché di rendere disponibili i dispositivi di protezione individuale (DPI), laddove previsti.



Il Dottorando è tenuto a rispettare i regolamenti disciplinari, le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sul lavoro vigenti presso il Finanziatore, e a mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività di ricerca.

Articolo 7

UNIMIB dichiara di aver stipulato le seguenti coperture assicurative:

- Polizza “Responsabilità Civile verso Terzi” – RCT/O: AXA Assicurazioni S.p.A - Numero polizza: 406376720 in vigore dalle 24.00 del 31/12/2020 alle 24.00 del 31/12/2025;
- Polizza infortuni in corso con GENERALI ITALIA S.P.A., periodo di validità 30/09/2020 - 30/09/2025

UNIMIB garantisce altresì la copertura assicurativa dei dottorandi contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, con il sistema della copertura assicurativa per conto dello Stato, ai sensi e nei limiti del D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567 e successive modificazioni e integrazioni. Si precisa che detta copertura opera solo per gli infortuni che accadano nel corso delle esperienze tecnico-scientifiche e delle esercitazioni pratiche e di lavoro, con esclusione degli infortuni, come quelli in itinere, non connessi alla specifica attività per la quale sussiste l'obbligo di legge (Circolare INAIL n. 28 del 23 aprile 2003).

In caso di infortunio avvenuto durante lo svolgimento delle attività oggetto del presente ACCORDO, si conviene che la Parte presso la quale è avvenuto il fatto si impegna a segnalare l'evento immediatamente all'altra Parte:


- per il Finanziatore a: Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta – S.C. Affari Generali e Legali, Via Celoria, n. 11 Milano, tel. 02.23941, e-mail: affarigenerali@istituto-besta.it; PEC: protocollo@pec.istituto-besta.it
- per UNIMIB a: Università degli Studi di Milano-Bicocca – Ufficio Legale, P.zza dell'Ateneo Nuovo n.1, tel. 02.64486013, e-mail: assicurazioni@unimib.it; PEC: ateneo.bicocca@pec.unimib.it.

UNIMIB si obbliga, alla scadenza delle suddette polizze, a reiterare le coperture assicurative per le suddette tipologie di rischio – riservandosi di apportare variazioni, ove necessario in osservanza delle condizioni normative e dei massimali assicurati – ed a comunicare all'altra Parte copia di dette polizze.

Resta inteso che l'esistenza di dette polizze non pregiudica l'esercizio di eventuali azioni di responsabilità, di danno e di rivalsa verso terzi.

Articolo 8

La proprietà intellettuale dei risultati di ricerca derivanti dalle attività realizzate dal Dottorando nell'ambito del presente ACCORDO spetta al Dottorando stesso secondo quanto previsto dalla regolamentazione universitaria in materia di proprietà intellettuale delle Parti. Qualora il Finanziatore e UNIMIB fossero contitolari dei risultati realizzati nell'ambito della presente ACCORDO, concorderanno in buona fede, tramite successivi accordi, le modalità di tutela e l'utilizzo degli stessi, anche ai fini dell'eventuale brevettazione e sfruttamento commerciale,



resta fermo il diritto morale del Dottorando e di altri eventuali autori dell'invenzione ad essere riconosciuti inventori.

L'eventuale pubblicazione dei risultati di cui il Finanziatore e UNIMIB fossero contitolari sarà preventivamente concordata tra le Parti. Tutte le pubblicazioni scientifiche eventualmente prodotte dal Dottorando e derivate dall'attività svolta nell'ambito del ciclo di Dottorato, dovranno riportare la doppia affiliazione, indicando l'afferenza al Dottorato di UNIMIB e alla Fondazione C. Besta.

Articolo 9

Ai fini del presente ACCORDO, per "INFORMAZIONI RISERVATE" si intendono tutte le informazioni, fornite in forma tangibile, tra le quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, atti, documenti, disegni, campioni di prodotto, dati, analisi, rapporti, studi, rappresentazioni grafiche, elaborati, valutazioni, relazioni relative alla tecnologia ed a processi produttivi, modelli, tavole, di titolarità del Finanziatore o di UNIMIB scambiate tra i le Parti e/o comunicate al Dottorando, per iscritto o trasmesse fisicamente e comunque tutte identificabili in modelli o altre forme che portino la dicitura «Confidenziale», che potranno essere utilizzate nell'ambito del presente ACCORDO.

Le Parti si impegnano a far sottoscrivere al Dottorando, sotto la sua personale responsabilità, i seguenti impegni:

- trattare come riservate e confidenziali le informazioni ricevute da UNIMIB e dal Finanziatore in esecuzione del presente ACCORDO e connesse al conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca;
- non riprodurre ed utilizzare per fini diversi dal conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca le INFORMAZIONI RISERVATE che saranno fornite e/o rivelate e/o acquisite nell'ambito del Progetto di Dottorato;
- trattare in modo riservato e confidenziale le INFORMAZIONI RISERVATE in contesti e occasioni diverse dalle attività formative e di ricerca relative al Progetto di Dottorato;
- utilizzare le INFORMAZIONI RISERVATE esclusivamente nell'ambito del Progetto di Dottorato, per il conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca;
- riconoscere, nell'ambito della tesi di Dottorato in cui siano esplicitati e/o citati i risultati, la titolarità degli stessi in capo ai legittimi proprietari, e i relativi diritti morali dell'autore/autori;
- non pubblicare i risultati senza il previo consenso del Tutor del Finanziatore e del Tutore universitario;
- non pubblicare o rendere noto in alcuna forma e in alcun momento il contenuto di supporti telematici eventualmente condivisi nell'ambito del percorso di formazione.

Ciascuna Parte del presente ACCORDO si impegna altresì a trattare come riservate e confidenziali e a non divulgare a terzi le INFORMAZIONI RISERVATE fornite dall'altra Parte, nell'ambito delle attività relative al Progetto di Dottorato, limitando la diffusione delle INFORMAZIONI RISERVATE all'interno della propria organizzazione ai soli soggetti i cui incarichi giustifichino la conoscenza delle stesse.

In caso di decisione congiunta delle Parti di tutelare giuridicamente in tutto o parte i risultati conseguiti nell'ambito del presente ACCORDO, le Parti si impegneranno a posticipare le eventuali pubblicazioni aventi



ad oggetto tali risultati, per il tempo necessario alla conclusione delle necessarie procedure di tutela giuridica (ad es. deposito di domanda di brevetto).

Qualora il Dottorando decida di rinunciare al Dottorato le Parti si faranno carico di far restituire al Dottorando le INFORMAZIONI RISERVATE fornite in forma tangibile, di titolarità del Finanziatore o di UNIMIB e comunicate per iscritto o trasmesse fisicamente e comunque tutte identificabili in modelli o altre forme che portino la dicitura “Confidenziale”, che il Dottorando abbia utilizzato durante il corso di Dottorato di Ricerca, impegnando lo stesso a mantenere la riservatezza delle stesse INFORMAZIONI RISERVATE per almeno 3 (tre) anni dalla data di rinuncia agli studi.

Le Parti del presente ACCORDO non saranno responsabili di eventuali danni che dovessero derivare dalla violazione delle INFORMAZIONI RISERVATE disposte nel presente Accordo qualora sia provato che tale violazione si è verificata nonostante l’uso della diligenza del buon padre di famiglia.

Le Parti concordano sin d’ora che eventuali azioni di risarcimento danni derivanti dalla trasgressione alle disposizioni del presente articolo non potranno comunque avere ad oggetto un risarcimento di importo superiore al corrispettivo previsto dal presente accordo.

Articolo 10

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali riguardanti il presente ACCORDO in conformità a quanto previsto dal Reg. U.E. n 2016/679.

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i “dati personali” forniti, ai fini del presente accordo, vengano trattati esclusivamente per le finalità dell’ACCORDO stesso, mediante le operazioni descritte dall’art. 4.2 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o parziale esecuzione del accordo. Inoltre, detti dati potranno essere trattati per fini statistici, con esclusivo trattamento in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali dell’Ateneo di UNIMIB.

In particolare, si precisa che:

- a) le categorie di persone interessate al trattamento sono: studenti, professori e ricercatori;
- b) la finalità del trattamento dei dati personali è esclusivamente lo svolgimento delle attività previste dal presente ACCORDO;
- c) le Parti si impegnano a trattare i dati personali esclusivamente per la finalità sopra indicata;
- d) le Parti si impegnano ad adottare tutte le misure idonee a garantire la sicurezza del trattamento dei dati e un adeguato livello di protezione dei dati personali trasferiti ai sensi del Reg. UE n. 2016/679;
- e) le Parti si impegnano a garantire il rispetto degli obblighi di far seguito alle domande di esercizio delle persone interessate (diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto di cancellazione).



Per quanto riguarda l'Università, l'informativa sul trattamento dei dati personali è disponibile nella sezione del sito istituzionale dedicata alla "Privacy" (<https://www.unimib.it/privacy>).

Per quanto riguarda il Finanziatore, l'informativa sul trattamento dei dati personali è disponibile nella sezione del sito istituzionale dedicata alla "Privacy" al link <https://www.istituto-besta.it/privacy>.

Articolo 11

Il presente ACCORDO ha decorrenza dalla data di ultima sottoscrizione e ha una durata pari a quella del Corso di Dottorato in oggetto, decorrente dall'anno accademico 2025/2026.

Articolo 12

Il presente ACCORDO non è soggetto all'imposta di bollo ai sensi dell'art. 1, commi 353 e 354 della L. 23 dicembre 2005 n. 266 ed è assoggettato a registrazione in caso d'uso, a cura e spese della Parte richiedente, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e ss.mm.

Articolo 13

Il presente ACCORDO è regolato dalla legge italiana. Le Parti si impegnano a definire in via amichevole qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione, dall'applicazione e/o alla validità del presente ACCORDO. In caso non sia possibile raggiungere una definizione amichevole della vertenza, le predette controversie saranno differite alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

Milano,

Per la **Fondazione IRCCS Istituto Neurologico C. Besta** *(data della firma digitale)*

Il Direttore Generale

Angelo CORDONE

F.to digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs.82/2005

Per **Università degli Studi di Milano-Bicocca**, *(data della firma digitale)*

La Rettrice

Giovanna IANNANTUONI

F.to digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs.82/2005



Allegato n. 1 – Scheda progetto

Progetto di ricerca/ Research project	Generation of 2D and 3D cellular models to elucidate pathological phenotypes associated with a single large deletion of mtDNA
Tutor Unimib	Valeria Tiranti
Supervisor aziendale	Camille Peron
Abstract (in italiano e inglese o solo in inglese)	<p>Abstract italiano</p> <p>Le malattie mitocondriali costituiscono un gruppo eterogeneo di disordini, alcune delle quali sono causate dall'espansione clonale di DNA mitocondriale (mtDNA) con macro-delezione. La manifestazione clinica di queste patologie si verifica quando la percentuale di mtDNA mutato supera una soglia critica rispetto al mtDNA sano, condizione nota come eteroplasmia. Tra queste patologie, le sindromi di Pearson e Kearns-Sayre sono disordini eteroplasmici e multi-sistemici, caratterizzati da compromissioni neurologiche e manifestazioni cardiache. Per colmare la mancanza di modelli animali adeguati allo studio delle malattie mitocondriali, le cellule staminali pluripotenti indotte (hiPSCs) riprogrammate da fibroblasti di pazienti rappresentano modelli preclinici di valore, poiché conservano le caratteristiche genetiche specifiche dei pazienti stessi. Durante il processo di riprogrammazione, si ottengono cloni con percentuali variabili di eteroplasmia di mtDNA mutato, che permettono di correlare la quantità di mtDNA deletato ai fenotipi osservati. Alcuni cloni possono anche perdere la mutazione, risultando utili come controlli isogenici per distinguere il contributo del DNA nucleare da quello del mtDNA nello sviluppo della patologia o nelle risposte adattative.</p> <p>L'obiettivo del progetto è generare modelli cellulari 2D e 3D (cardiomiociti, neuroni e organoidi cerebrali) derivati da hiPSCs di pazienti con macro-delezione del mtDNA, al fine di indagare i meccanismi patologici sottostanti e testare strategie terapeutiche innovative, come la terapia genica e approcci farmacologici sperimentali.</p> <p>Abstract inglese</p> <p>Mitochondrial diseases form a heterogeneous group of disorders, some of which are caused by a clonal expansion of mitochondrial DNA (mtDNA) with macrodeletion. The clinical manifestation of these disorders occurs when the percentage of mutant mtDNA compared to healthy mtDNA exceeds a critical threshold, a condition known as heteroplasmy. Pearson syndromes and Kearns-Sayre syndrome are heteroplasmy and multisystemic diseases characterised by neurological impairment and cardiac manifestations. To overcome the lack of suitable animal models for the study of mitochondrial diseases, induced pluripotent stem cells (hiPSCs) reprogrammed from patient fibroblasts are valuable preclinical models as they retain the specific genetic characteristics of the patients themselves. During the reprogramming process, clones with different percentages of mutated mtDNA heteroplasmy are obtained so that the</p>

percentage of mtDNA deletion can be correlated with the observed phenotypes. Some clones may also lose the mutation, which can be used as an isogenic control to distinguish the contribution of nuclear DNA from mtDNA in disease development or adaptive responses.

The aim of the project is to generate 2D and 3D cell models (cardiomyocytes, neurons and brain organoids) from hiPSCs of patients with mtDNA macrodeletion to investigate the underlying pathological mechanisms and to test innovative therapeutic strategies such as gene therapy and experimental pharmacological approaches.

M

S

h

le

Allegato n. 2 – Scheda anagrafica Azienda

Ragione Sociale	<i>Fondazione IRCCS Istituto Neurologico "Carlo Besta"</i>
Codice Fiscale/P.IVA	CF: 01668320151 - P.IVA: 04376340156
Sede legale	Via Giovanni Celoria, 11 – 20133 Milano
Sito web	www.istituto-besta.it
Codice ATECO	86.10.20
Ambito di attività economica e/o Descrizione attività Ricerca e Sviluppo (se presente)	Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico specializzato nel campo delle Neuroscienze

H

Bg

h

SE